

Lettera aperta all'Assessore Anna Marson

Firenze 20 settembre 2010

Toscana allo sbando sismico

Gentile Assessore,

ci rivolgiamo a Lei con la preghiera che con la Sua autorevolezza possa porre rimedio alla grave situazione che si è determinata nella nostra regione in seguito alla delibera 431 del 19 giugno 2006 della precedente Giunta regionale.

Sarebbe deleterio esporre la Toscana e l'Italia alla riprovazione internazionale in occasione dell'imminente celebrazione del decennale della *Convenzione Europea per il Paesaggio*, (sottoscritta proprio a Firenze **il 20 ottobre 2000**) se, dopo una precedente sanzione di annullamento legislativo sul rischio sismico da parte della Corte Costituzionale, la Toscana lasciasse irrisolta un'anomalia così grave e suscettibile di ledere la sicurezza geologica del territorio toscano, con grave minaccia per l'incolumità di chi ci vive e per la conservazione dei beni architettonici e ambientali.

IL DECRETO LEGISLATIVO 112 del 1998, ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali statuendo le funzioni statali.

L'art. 93, ha stabilito **che restano nella competenza esclusiva dello Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche** e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone.

L'ART. 94 DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA (DPR 380/2001) sancisce **che non si possono iniziare lavori nelle località sismiche senza preventiva autorizzazione scritta** del competente ufficio tecnico della Regione salvo che i lavori non ricadano in zona a bassa sismicità.

IL 20 MARZO 2003, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato **l'Ordinanza n.3274** nel quale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle 4 zone sismiche in cui è suddiviso il territorio italiano, dunque l'istituzione di una nuova zona sismica **competente, in via esclusiva e assoluta, allo Stato**: la zona 1 è ad **alta** sismicità, la zona 2 a **media** sismicità, le zone 3 e 4 a **bassa** sismicità.

Le Regioni hanno, invece, il potere di collocare i Comuni di appartenenza territoriale in una delle 4 zone, secondo i criteri predefiniti dall'**amministrazione centrale**.

L'inclusione nelle zone 1 (ad alta sismicità) e 2 (a media sismicità) comporta **l'autorizzazione sismica preventiva**, come dall'art. 94 del Testo Unico sull'Edilizia, mentre l'inserimento nelle zone 3 e 4 (a bassa sismicità) implica un regime semplificato di controllo, consistente nel **mero deposito del progetto edilizio e degli allegati presso l'Ufficio tecnico competente: Genio Civile e in un successivo eventuale controllo a campione, tramite sondaggi nella misura del 10%**.

L'**ART. 105** della legge regionale toscana **1/2005** prescriveva -in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche- che chiunque intendesse procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in tali zone era tenuto semplicemente a darne **preavviso** scritto al Genio Civile (che non era tenuto perciò a dare l'autorizzazione preventiva).

Ma la **Corte Costituzionale** con sentenza 182 del **2006**, per esigenze prioritarie, fondamentali e imprescindibili d'**incolumità e sicurezza** della persona, oltre che di salvaguardia dell'integrità del patrimonio edilizio-architettonico, **dichiarava incostituzionale l'art. 105 della L.R. Toscana n. 1/2005.**

Subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, il **19 GIUGNO 2006**, la Giunta regionale toscana approvava **LA DELIBERA N. 431** con la quale aggiungeva alle quattro zone sismiche stabilite dallo **Stato una quinta zona che veniva denominata 3S -ambiguamente e contraddittoriamente-** classificata sia di "**media sismicità**" sia di "**bassa sismicità**" ne consegue che in ragione della "**bassa**" sismicità, per iniziare le costruzioni in Toscana in area compresa nella zona **3S** basta depositare presso il Genio civile il progetto e i relativi allegati all'atto della presentazione dell'istanza di costruzione e **la verifica sul rischio sismico ne risulta così del tutto aleatoria ossia eseguita a posteriori con il metodo del campione del 10% e a sorteggio.**

Questo con rischi incalcolabili per l'incolumità delle persone, delle collettività, dei beni.

La Regione toscana ha così usurpato il potere d'istituzione delle zone sismiche che spetta allo Stato, mentre compete alle Regioni individuare le zone sismiche e stabilire quali porzioni del territorio vanno ascritte all'una o all'altra delle quattro categorie, determinando innanzitutto un caso di **nullità** dell'atto amministrativo **per incompetenza assoluta.**

La nullità della delibera della Giunta regionale n. 431 del 19 giugno 2006 travolgerà anche tutti gli atti conseguenti come i permessi comunali di costruire.

L'istituzione in Toscana (seppure **nulla**) da parte della Giunta della quinta zona sismica 'ha traslocato' di fatto ben 106 Comuni tra cui Firenze, Siena, Livorno, Massa, Carrara, Pisa - in precedenza annoverati in zona 2 **a media sismicità**, trasferendoli in zona 3S **a bassa sismicità**, sottoponendoli a regime di procedura semplificata di controlli e verifiche **a posteriori**, senza bisogno dell'autorizzazione scritta preventiva.

Le **nullità** che possono essere fatte valere da chiunque, senza limiti di termine temporale (oggi, con l'entrata in vigore del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul nuovo processo amministrativo, avvenuta il 16 settembre, le azioni di accertamento delle nullità vanno proposte entro 180 giorni) sono più dirimenti delle **illegittimità**, che debbono essere dedotte entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto amministrativo che le contiene.

In secondo luogo la delibera regionale n. 431/2006 costituisce **un tentativo di elusione della sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale** che ha dichiarato costituzionalmente illegittima proprio quella disposizione della L.R.1/2005 (art.105), che esponeva persone e cose a un particolare rischio nel senso che non prescriveva alcun controllo preventivo dei progetti in area sismica neppure nelle aree ad alta o media sismicità.

Se si vorrà impedire che si ripetano in Toscana omissioni di preventive verifiche e controlli nelle aree ad alta o media sismicità che all'Aquila, hanno avuto un alto costo di vite umane e di danni incalcolabili al patrimonio edilizio-architettonico, la nuova Giunta regionale toscana dovrà **annullare d'ufficio la delibera regionale n. 431 del 2006 eliminando la zona sismica 3S**, a meno che non ponga rimedio a questa situazione abnorme il TAR Toscana, che si pronuncerà a breve su ricorsi riguardanti la zona di Siena presentati dall'Avv. Gianluigi Ceruti, ricorsi in cui si chiede l'annullamento dei permessi di costruzione.

Con l'abolizione della zona sismica 3S la nuova Giunta dovrà certamente affrontare problemi di riorganizzazione degli uffici regionali e di potenziamento funzionale di quelli del Genio civile, ma il rispetto della vita umana è assolutamente imprescindibile, prioritario e non può essere barattato in alcun modo con questioni organizzative.

la Regione ha il compito istituzionale di rispettare i principi cardinali e gli obiettivi espressi nell'art. 1 della legge urbanistica regionale, che garantiscano **“la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio”**. La prevenzione finalizzata alla salute, alla sicurezza, all'incolumità delle persone rappresenta un valore primario e inderogabile al quale la Costituzione (art.32) appresta una particolare tutela come fondamentale diritto di ogni individuo e interesse della collettività.

Mariarita Signorini

Membro della Giunta nazionale di Italia Nostra

per Italia Nostra Toscana